



COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA CROCE SANTA, 6 – C.A.P. 09010 – TEL. 070/9639177-070/9639039 – FAX 070/9639540 – C.F. 80017670920 – P.I. 013543909922

Ufficio Servizi Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

“Servizio socio/educativo domiciliare e scolastico per minori”

(CODICE CIG 056991009C)

ART. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio socio/educativo domiciliare e scolastico.

L'appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, concordata con il Responsabile del Servizio Sociale e rilevabile da apposito verbale o dal contratto.

ART. 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Destinatari: il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Villaspeciosa, che per motivi diversi necessitano di un intervento educativo nel proprio ambiente di vita. Il servizio è destinato anche ai portatori di handicap che nell'ambito della scuola necessitano di un intervento di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

Finalità:

- sostenere il minore in difficoltà aiutandolo a scoprire le proprie potenzialità e a migliorare le sue capacità relazionali sia nel gruppo dei pari che nel contesto sociale e familiare;
- contribuire ad attivare tutte le risorse educative genitoriali e degli adulti di riferimento;
- prevenire e ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione del minore;
- prevenire il fenomeno della devianza minorile;
- favorire la socializzazione e l'integrazione del minore curando la partecipazione ed il coinvolgimento dello stesso nelle attività ludiche, ricreative, culturali e sportive;
- favorire la costituzione di una rete di relazioni tra nucleo familiare e ambiente esterno, quali la scuola, i servizi del territorio, le associazioni sportive e di volontariato;

Progetto educativo individualizzato.

Per ogni utente sarà redatto un progetto educativo mirato e individualizzato e concordato con il Servizio Sociale Comunale che lo ha in carico, nel quale sarà anche indicato il monte ore presuntivamente destinato.

Sede di realizzazione del servizio.

Il Servizio sarà svolto per lo più nel domicilio del minore e/o in altro luogo preventivamente concordato e designato dal Servizio Sociale Comunale.

Le eventuali attività ricreative si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o in locali della cooperativa.

Il servizio scolastico sarà naturalmente svolto nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Monte ore e organico minimo.

Il servizio dovrà essere realizzato per un monte ore triennale complessivo massimo di n. 6.610, di cui n. 750 per la figura del pedagogo coordinatore e n. 5.860,00 per il servizio espletato da almeno 4 educatori professionali e comunque in numero sufficiente a soddisfare le esigenze organizzative del servizio.

Il numero complessivo delle ore di servizio è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale fabbisogno orario potrà variare in diminuzione per effetto delle necessità che rileverà il servizio sociale.

Il numero delle ore dovrà risultare da apposita programmazione mensile delle attività che sarà sottoscritta dalle parti prima dell'attuazione.

Orario del servizio.

Il servizio educativo domiciliare sarà svolto di norma nei giorni feriali. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze potrà essere richiesto il Servizio anche durante i giorni festivi, ad insindacabile giudizio del Servizio Sociale Comunale.

Il servizio educativo scolastico sarà svolto di norma nei giorni feriali in orario scolastico; il numero degli operatori sarà determinato dalla necessità di soddisfare anche le esigenze che manifesterà l'organizzazione scolastica.

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

IL presente appalto ha durata triennale. La durata della prestazione decorre dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il presente contratto non è tacitamente rinnovabile.

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di prorogare la durata della prestazione alle medesime condizioni economiche e normative, ai sensi della Legge 18 aprile 2005, n. 62, e senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi.

ART. 4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile entro trenta giorni secondo le vigenti disposizioni di legge.

La fattura riporterà il numero delle ore-prestazioni rese durante il mese, distinte per tipologia di prestazione, e dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica riassuntiva delle prestazioni svolte per ciascun servizio corrispondenti alla programmazione autorizzata.

Ogni bimestre, la fattura dovrà essere inoltre corredata dalle relazioni redatte per ogni singolo utente, predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Comunale e attestanti le prestazioni e gli orari svolti, regolarmente controfirmate dai genitori esercenti la potestà sul minore o da altra persona demandata (tutore etc.). Tali relazioni dovranno essere inviate al Servizio Sociale in BUSTA CHIUSA e riportare all'esterno la seguente dicitura: "contiene documentazione riservata".

In caso di riduzione del monte ore di servizio dovute alla diminuzione dell'utenza o ad altre cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non è riconosciuto all'aggiudicatario alcun risarcimento o indennizzo.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

ART. 5. PERSONALE

La ditta aggiudicataria, come stabilito nel bando di gara, dovrà avvalersi delle figure professionali in possesso di uno dei seguenti titoli:

- ◆ Diploma di laurea di educatore professionale e/o diploma di laurea in psicologia riconosciuto dallo stato o dalla regione, con almeno un anno di esperienza lavorativa certificabile come educatore;
- ◆ Laurea in Pedagogia o scienze dell'educazione, vecchio e nuovo ordinamento, con almeno un anno di esperienza lavorativa certificabile come educatore.

L'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente; eventuali sostituzioni e modificazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio sociale comunale e supportate da apposita motivazione valida.

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità delle prestazioni dei medesimi operatori impiegati dalla ditta che eseguiva precedentemente il servizio nei casi di particolari utenti esclusivamente segnalati dal servizio sociale comunale.

ART. 6. COMPITI DEL PERSONALE

Gli interventi del gruppo di lavoro devono essere mirati a dare sostegno educativo al minore e alla famiglia nel suo complesso, attraverso prestazioni professionali finalizzate al cambiamento ed al superamento di un disagio, già rilevato dal Servizio sociale comunale e/o da altri servizi sociosanitari esistenti nel territorio.

La metodologia utilizzata é quella del lavoro interdisciplinare, dove ogni operatore in possesso di competenze specifiche, mette a disposizione la propria professionalità concorrendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del servizio.

Nello specifico l'educatore professionale svolgerà i seguenti compiti:

- parteciperà alla formulazione ed elaborazione del progetto o piano d'intervento complessivo volto allo sviluppo individuale equilibrato e alla integrazione sociale del minore;
- stilerà per ciascun utente seguito, una relazione contenente la metodologia d'intervento, la modalità di attuazione, gli obiettivi prefissati, le risorse impiegate, l'analisi della situazione, valutazione del lavoro, risultati conseguiti, considerazioni e/o proposte da effettuare;
- collaborerà con l'equipe comunale, secondo i casi presi in esame, all'attivazione ed esecuzione dell'intervento ed alla definizione dei metodi di lavoro;
- osserverà i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico-fisiche del minore e della sua famiglia;
- integrerà le funzioni genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita del minore;
- concorrerà alla programmazione e alla verifica (periodica e straordinaria) degli interventi realizzati con le famiglie in sinergia con gli operatori del servizio (assistente sociale, pedagogo, psicologo).

L'educatore è tenuto a partecipare alle riunioni mensili con l'équipe del servizio sociale comunale per le verifiche del servizio svolto. Ad ogni modo resta inteso che l'educatore ha l'obbligo di segnalare al servizio scrivente, con la massima celerità e in qualsiasi momento venga a conoscenza, qualsiasi fatto e/o ogni informazione rilevante in merito a ciascun caso seguito, al fine di predisporre gli interventi più opportuni al caso.

Il servizio di assistenza educativa si estende su tutto il territorio comunale, per cui la ditta garantisce l'espletamento del servizio anche nelle zone esterne al centro abitato, e gli operatori provvederanno a raggiungere il domicilio degli utenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, senza alcun costo aggiuntivo per l'ente appaltante.

Gli educatori, durante il periodo estivo ed eventualmente in occasione dell'organizzazione delle attività ludico-ricreative da svolgersi all'esterno, saranno coinvolti nell'espletamento dei vari servizi (ad esempio "spiaggia-day", escursioni), senza alcun costo aggiuntivo per l'ente appaltante.

ART. 7. RAPPORTI CON L'ENTE A GARANZIA DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché quelli che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del Servizio, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del progetto educativo/piano d'intervento che é vincolante per il gruppo di lavoro.

L'aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza.

Il personale che svolge gli interventi oggetto del presente appalto, ha altresì l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e gli utenti destinatari, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sull'utenza e tutto quanto concerne l'espletamento delle stesse prestazioni; restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale e art. 329 del C.P.P..

ART. 8 . MODALITÀ D'AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione degli utenti al servizio é autorizzata dal Servizio sociale.

La stessa procedura é adottata anche per la sospensione e la dimissione dal servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 9. RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla ditta avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la ditta appaltatrice che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e pertanto nessun rapporto intercorrerà sotto tale profilo con l'Amministrazione Comunale restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La stessa si impegna a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale è sola responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 10. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno € 250.000,00, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta sarà fornita dalla ditta aggiudicataria all'ufficio Servizi Sociali prima dell'attivazione del servizio.

Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull'appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere l'ente appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.

Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile per i minori coinvolti nel presente servizio con un massimale di € 500.000,00.

Si impegna altresì ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento del servizio.

Ha l'obbligo di osservare oltreché le norme del presente capitolato, le norme in vigore emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse la ditta aggiudicataria garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del servizio il nominativo del Responsabile ai sensi del Decreto L.vo n° 196/2003 e del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11. RESPONSABILITA'

La ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all'Amministrazione comunale, in dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La ditta appaltatrice è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

ART. 12. VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del progetto;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria del Servizio.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla migliore utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.

ART. 13. TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL LAVORO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del committente.

ART.14. PENALITA'

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 154,94 ad un massimo di Euro 516,46 .

Il Responsabile del Servizio Sociale, previa contestazione scritta alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non via rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- ♦ penale di Euro 154,94 per ogni ora di ritardo in ingresso o uscita anticipata.
- ♦ penale di Euro 516,46 per ogni mancata giornata di servizio.
- ♦ penale di Euro 516,46 per ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di servizio.
- ♦ penale di Euro 258,23 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero).
- ♦ penale di Euro 258,23 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati dal servizio sociale .

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel mese successivo all'inadempienza.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto può essere risolto dall'Amministrazione comunale quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria non sia in grado di assicurare l'osservanza delle linee progettuali presentate in sede di gara, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi l'Amministrazione comunale ha facoltà di diffidare l'aggiudicataria all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, alla Ditta aggiudicataria potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicataria, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o parzialmente, del presente appalto, nonché di recedere dallo stesso contratto per motivi di pubblico interesse.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'aggiudicataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni 2 (due) dalla data di risoluzione del contratto. L'Amministrazione comunale avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la continuazione del Servizio fino alla scadenza del contratto.

ART.16. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o interruzione del servizio, la ditta aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere integrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita al termine del contratto, sempre che non risultino a carico della ditta aggiudicataria inadempienze comminatorie di penalità o cause impeditive alla restituzione. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi e di subappaltare l'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, pena la risoluzione automatica del contratto ed il risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivino al Comune. Non è ammessa la revisione dei prezzi se non ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico della ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

All'inizio del servizio la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del Decreto Leg.vo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale

ART. 20. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria, il foro competente sarà quello di Cagliari. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

ART. 21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia alla vigente normativa statale e regionale.

Villaspeciosa, li 18/11/2010

IL SINDACO

(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)

Elio Mameli